

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2888)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1968 (V. Stampato n. 4857)

d'iniziativa dei deputati MONTANTI, RIPAMONTI, RUFFINI, BRANDI e DI PIAZZA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1968*

Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 893,
concernente l'Ente acquedotti siciliani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893, è concesso all'Ente acquedotti siciliani per la realizzazione di programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

L'Ente acquedotti siciliani sentiti i Comuni interessati o loro consorzi, presenta per l'approvazione al Ministero dei lavori pubblici, entro il mese di gennaio di ogni anno, un programma di lavori relativo alle opere di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, ivi comprese le opere di fognatura.

La Cassa depositi e prestiti concede all'Ente acquedotti siciliani, per ogni esercizio

finanziario, mutui per l'importo di lire 3 miliardi, dietro cessione del contributo statale di cui al primo comma del presente articolo e del contributo integrativo della Regione siciliana.

Art. 2.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo comma dell'articolo 1 si farà fronte con gli stanziamenti annualmente previsti per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.